



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

LETTERA CIRCOLARE

Roma, li



GDAP-0174465-2010

PU-GDAP-1a00-23/04/2010-0174465-20

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
Dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Uffici dell'Esecuzione
Penale Esterna

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alla Direzione dei Magazzino Vestiario

E p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Riscatto dell'aumento servizio di un quinto ai fini pensionistici e dell'indennità buonuscita

Pervengono a questo ufficio numerose istanze da parte del personale dipendente, appartenente alle aree funzionali di questo Dipartimento, intese ad ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio prestato presso questa amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 27/5/1977, n. 284.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Si esprimono, in merito, le seguenti osservazioni.

La norma invocata è sancita dall'art. 3, u.c. della citata legge n. 284/77, il quale prevede che, ai fini della liquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione *dell'indennità per servizio di istituto* o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22/12/69, n. 967, sia computato con l'aumento di un quinto.

Il personale delle forze di polizia fruisce dell' "indennità pensionabile" prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e successive variazioni, che ha modificato "per i Corpi di Polizia" la Legge 1054/70 di concessione *dell'indennità d'istituto*, indennità ritenuta valutabile ai sensi dell'art. 3 della citata legge 34/84 ai fini dell'attribuzione del beneficio de quo.

Il personale cui si fa riferimento non ha mai percepito tale tipo di indennità ma un diverso istituto retributivo costituito dall'*indennità di servizio penitenziario* prevista dalla legge 23.12.1970, n.1054 e successive modificazioni, emolumento pensionabile per tredici mensilità che ha assunto successivamente la diversa denominazione di "indennità di amministrazione" e, come tale, rientrante nella disciplina di cui all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Ministeri, approvato con PPCM 3 marzo 1995 e interessato dalle relative modifiche contrattuali.

In ragione di quanto sopra si ritiene che il beneficio dell'aumento del quinto non competa al personale in questione che non ha mai fatto parte dei Corpi militari o di Forze di Polizia, né ha mai percepito l'indennità pensionabile prevista dalla specifica normativa di legge, da considerare quale presupposto per la concessione del beneficio in esame.

Tale conclusione è confortata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23473 del 2007, nella quale si afferma che, pur in presenza di diversi inquadramenti formali, vige il principio generale secondo cui le norme che attribuiscono i benefici in deroga alle regole ordinarie non si estendono a soggetti che non ne sono destinatari.

A nulla rileva, peraltro, la pretesa similitudine in ordine alle indennità di varia natura percepite da altre unità di personale di questa Amministrazione, corrisposte in relazione allo specifico status rivestito e ad una speciale normativa di riferimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Si chiarisce, infine, che il beneficio di cui all'art. 3, legge 284/77, è stato riconosciuto a favore dei dirigenti e direttori penitenziari in applicazione dell'art. 40 legge 395/90, secondo il quale a tale personale è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato mentre, l'art. 73, comma 5, d. lgs 30 ottobre 1992, n. 443, ha riconosciuto detto aumento al personale appartenente al soppresso ruolo delle "vigilatrici penitenziarie", transitato nel Corpo di polizia penitenziaria con la legge di riforma equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto del servizio, l'indennità penitenziaria all'indennità pensionabile.

Si assicuri, infine, la massima diffusione della presente fra tutto il personale, compreso quello assente dal servizio a qualsiasi titolo.

Il Dipartimento della Giustizia Minorile avrà cura di diramare la presente nell'ambito delle sedi di competenza.

Il Direttore Generale
Dr Massimo De Pascalis